



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DICA 0017241 P-4.8.1.8.3
del 10/06/2021



34129499

[REDACTED]
C/O Avv. Cristina Laura Cecchini
Pec:cristinalauracecchini@ordineavvocatiroma.org
Decisione 03/06/2021 n. 94

PREFETTURA DI ROMA - SPORTELLO UNICO PER
L'IMMIGRAZIONE
PEC: immigrazione.prefrm@pec.interno.it
PEC: protocollo.prefrm@pec.interno.it
Decisione 03/06/2021 n. 94

Ricorrente: [REDACTED]

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno. Prefettura di Roma. Ufficio Unico per l'Immigrazione.

FATTO

La Sig.ra [REDACTED] ha presentato alla Prefettura di Roma, Sportello unico per l'immigrazione, un'istanza di emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell'art. 103, co. 1, del D.L. n. 34/2020, per assumere una lavoratrice straniera. Venuta a conoscenza dal portale della Prefettura che la Questura di Roma aveva emesso parere negativo, [REDACTED] l'Avv. Cecchini, presentava in data 19.3.2021 una formale istanza d'accesso, per acquisire i pareri emessi, ed in particolare, il parere negativo della Questura di Roma, al fine di predisporre tutte le opportune attività difensive per il buon esito della procedura.

In data 16.04.2021 la Prefettura di Roma Sportello Unico per l'immigrazione negava l'accesso, deducendo che i documenti richiesti sarebbero inaccessibili in quanto "*in applicazione del novellato art.10 bis L.241/90, i pareri espressi dalla Questura di Roma e dall'I.T.L.*" (Ispettorato Territoriale del Lavoro) "*di Roma saranno comunicati alle parti contestualmente agli eventuali motivi ostativi emergenti dall'istruttoria della domanda di emersione*".

L'amministrazione in indirizzo è invitata a notificare la Segreteria della Commissione circa le conseguenti determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 25, comma 4 della L. n.241 del 1990 e dell'articolo 12, comma 9 del D.P.R. n. 184 del 2006.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Avverso tale formale diniego, la ricorrente ha presentato, tramite il proprio difensore, richiesta di riesame alla Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni

DIRITTO

Il ricorso è fondato e, quindi, meritevole di essere accolto. La ricorrente vanta, infatti, un interesse endoprocedimentale ad accedere alla documentazione richiesta, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/'90, che non è escluso dal fatto che il documento di cui si chiede l'accesso riguardi un procedimento in corso. Infatti, il diritto di accesso cd. "endoprocedimentale" è previsto e tutelato dagli articoli 7 e 10 della legge 241/90 ed il soggetto a cui il procedimento si riferisce ha sempre il diritto di accedere agli atti dello stesso. Al riguardo la Commissione condivide in pieno l'orientamento pacifico della giurisprudenza amministrativa, secondo cui *"Sono sottratti al diritto di accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 1, l. 241/1990, i pareri destinati alla difesa dell'Amministrazione (compresi i pareri riguardanti una lite già in atto), nonché i pareri relativi ad una fase precontenziosa e finalizzati a definire la strategia futura dell'Ente. Al contrario, devono ritenersi accessibili i pareri che rappresentano un passaggio istruttorio di un procedimento amministrativo in corso e che quindi, una volta acquisiti, si innestano nell'iter procedimentale, assumendo la configurazione di atti endoprocedimentali, ovvero di atti che costituiscono la scelta finale dell'Amministrazione procedente"* (T.A.R., Roma, sez. III, 18/11/2015, n. 13065). L'amministrazione adita dovrà, pertanto, consentire accesso ai documenti oggetto d'istanza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 3 giugno 2021

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE